

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1965

Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 137 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, recante norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con funzioni di consulenza del Governo sulle questioni comuni a tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato in materia di ordinamento del personale civile e di organizzazione, funzionamento e perfezionamento tecnico dei servizi.

Nel disciplinare la composizione dell'Organo, il successivo articolo 139, accogliendo un principio proprio degli ordinamenti democratici, annovera tra i membri ordinari del Consiglio superiore quindici rappresentanti del personale, da eleggere con il sistema maggioritario, in ragione di tre per ciascuna delle carriere nelle quali si articola il rapporto di impiego e tre per gli operai.

In seguito all'emanazione del Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 959, si provvede, in data 25 aprile 1959,

ad indire le elezioni, ma queste furono poi rinviate a tempo indeterminato su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria.

Allo scopo di rimuovere gli ostacoli che hanno impedito la costituzione del Consiglio superiore, e soddisfare così l'avvertita esigenza di fruire dell'ausilio di un organo consultivo destinato ad apportare un decisivo contributo alle determinazioni del Governo nella complessa materia dell'ordinamento del personale e dei servizi della Pubblica Amministrazione, è stato predisposto il presente disegno di legge che al sistema elettivo sostituisce, soltanto per la prima costituzione del Consiglio, il più agevole sistema delle designazioni da parte delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Con la soluzione transitoria adottata sarà possibile risolvere la questione del sistema di scelta dei rappresentanti del personale, chiamando lo stesso organo interessato ad esprimere in merito il proprio parere altamente qualificato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Nella prima costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, alla nomina dei 15 rappresentanti del personale, di cui al secondo comma, lettera g) dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si provvede in base a designazioni delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà d'ufficio.